

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 FEB. 2000

ADDI' 29 FEB. 2000

NELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE, IN VIA DELLA PISANA, 1301 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARONI	Angelo	"
BOMADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: ALEANDRI - AMATI - DONATO

DELIBERAZIONE N° 586

OGGETTO: Legge regionale 25 maggio 1989, n. 27, modificata.
Approvazione schema contratto.



OGGETTO: Legge regionale 25 maggio 1989, n. 27, modificata.
Approvazione schema contratto.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Scuola, Formazione e Politiche per il Lavoro;

VISTA la legge regionale 25 maggio 1989, n. 27, così come modificata dalla legge regionale 6 dicembre 1994, n. 65 e dalla legge regionale del 3 gennaio 2000, n. 5;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 2, comma 7, della predetta L.R. 27/89 modificata, alla prima nomina del Direttore dell'Istituto Montecelio, si provvede entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento con il quale, ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46, sono stabiliti i contenuti giuridici ed economici del contratto di diritto privato con cui sono regolati i rapporti con il Direttore generale;

VISTA la propria deliberazione n. _____ del _____ con la quale ai sensi della L.R. n. 46/98, è stata fissata l'indennità ai componenti gli organi dell'Istituto Montecelio in base alla classificazione del bilancio e, quindi, anche del direttore generale;

VISTO lo schema di contratto predisposto dalla competente struttura;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTA la Legge 15/5/1997, n. 127, art. 17, comma 32;

all'unanimità:

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di contratto con il quale sono regolati i rapporti giuridici ed economici con il Direttore generale dell'Istituto Montecelio come da allegato A che forma parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di stabilire che la presente delibera sia pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 32.

IL PRESIDENTE : F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO : F.to Dott. Saverio GUCCIONE

appr-sch-contr

FAI

2300



bu

ALLEGATO A

Schema di contratto di lavoro di durata quinquennale tra la Regione Lazio, in persona

.....
e il sig.

Si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1
(Conferimento dell'incarico e durata)

1. La Regione Lazio conferisce l'incarico di direttore generale dell'Istituto Montecelio al sig.
2. L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 2 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 5;
3. L'incarico ha durata di cinque (5) anni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, è rinnovabile, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della L.R. n. 5/2000, una sola volta.

ART. 2
(Compiti e Funzioni)

1. Il direttore generale ha la legale rappresentanza dell'Istituto ed è responsabile dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità della relativa attività nonché della sua rispondenza agli atti regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento.
2. In particolare provvede:
 - a. all'adozione dello Statuto;
 - b. all'adozione dei regolamenti previsti dallo Statuto, ivi compresi quelli amministrativi e di contabilità;
 - c. all'adozione dei programmi di attività;
 - d. all'adozione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione;
 - e. all'organizzazione amministrativa e all'adozione della pianta organica del personale;
 - f. alla nomina del direttore didattico su indicazione del comitato scientifico didattico;
 - g. all'adozione degli schemi di convenzione da sottoscrivere con le Università e gli Enti di Formazione e degli schemi di contratto per il conferimento degli incarichi ai docenti e agli esperti.
3. Il direttore generale presenta annualmente alla Giunta regionale un rendiconto generale ed una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari.



ART. 3
(Revoca e Decadenza)

1. Il Consiglio regionale può revocare il direttore generale nel caso di inosservanza degli atti regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento.
2. La Giunta regionale, nell'ambito delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 4, della L.R. n. 27/89, così come modificata dalla L.R. n. 65/94:
 - a) nomina un commissario ad acta in caso di inerzia o ritardo nell'adozione di atti obbligatori da parte dell'istituto, previo invito a provvedere entro un congruo termine;
 - b) dichiara la decadenza del direttore generale in caso di ripetute e gravi violazioni di disposizioni normative ovvero di grave disavanzo nella gestione dell'istituto, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale e provvedendo contestualmente alla nomina di un commissario straordinario che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo direttore generale.


ART. 4
(Compenso)

1. Al direttore generale per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto è attribuito un trattamento economico annuale onnicomprensivo a carico del bilancio dell'Istituto Montecelio attribuito, in relazione alla classe di bilancio, ai sensi della delibera della Giunta regionale n. del, allegato n. 1;
2. Spetta altresì al direttore generale il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dipendenti regionali;

ART. 5
(Risoluzione del contratto - recesso anticipato)

1. In caso di recesso anticipato da parte del direttore generale è fatto obbligo allo stesso di darne preavviso almeno sessanta giorni precedenti la data di effettiva cessazione dell'incarico.
2. In caso di mancato preavviso il direttore generale è tenuto al pagamento di una penale pari al compenso a lui spettante per il periodo di preavviso.
3. In caso di risoluzione del contratto a norma dell'art. 3, nulla è dovuto a titolo di indennità di recesso.

K



ART. 6
(Norma di rinvio)

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente contratto si rinvia alle norme del codice civile ed alla vigente normativa nazionale in materia.

ART. 7
(Foro competente)

1. Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Foro di Roma.

ART. 8
(Registrazione)

1. Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 634/72. Le spese di bollo e registrazione saranno a carico del sig.
2. Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma del codice civile il sig. dichiara di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 3 e 5.



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left, a smaller signature on the right, and initials 'bu' at the bottom.